CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO PIACENZA

Regolamento generale recante criteri e modalità per assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. 241/1990.

Approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 35 del 21 marzo 2017 e ratificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2017

ART. 1 CRITERI GENERALI

- 1. La Camera di Commercio di Piacenza, a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" come modificata dal D.Lgs n.219 del 25 novembre 2016 (GU n. 276 del 25/11/2016), svolge funzioni di supporto e sostegno alla competitività delle imprese e dei territori; alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; all'orientamento al lavoro e alle professioni; all'incontro domanda-offerta di lavoro; alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro.
- 2. In assolvimento di tali funzioni l'ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.
- 3. L'Ente Camerale può indirizzare propri interventi di sostegno finanziario a favore di azioni per lo sviluppo economico del territorio organizzate o compartecipate da terzi, tenendo conto dei sequenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, privilegiando le iniziative di maggior rilievo e comprovato interesse, con incidenza diretta sul sistema economico provinciale e/o d'interesse comune per gli operatori;
 - b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi preferibilmente pluriennali in conformità alle indicazioni contenute nella L. 580/93 (e successive modifiche ed integrazioni), rispetto a quelle di carattere sporadico od occasionale;
 - c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con Enti Pubblici ovvero con Associazioni di categoria e Organismi ad esse collegati; escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati.
 - d) favorire di norma la rotazione dei vari settori economici che fruiscono delle agevolazioni e privilegiare comunque le iniziative che consentono di realizzare sinergie fra i diversi settori economici;
 - e) favorire di norma la rotazione dei beneficiari delle agevolazioni.
- 4. Non sono ammissibili richieste di carattere finanziario per sagre locali o patronali nonché per manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali, a meno che trovi spazio all'interno di tali manifestazioni una reale promozione di prodotti del territorio o sia riscontrabile una concreta valorizzazione del territorio stesso. Non sono ammissibili richieste di carattere finanziario per iniziative per le quali il soggetto richiedente dispone di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali altri contributi disposti da terzi e dei proventi ricavabili dall'iniziativa stessa. 5. Non sono ammissibili richieste di contributo per il finanziamento di iniziative già concluse alla
- data di presentazione della domanda.

 6. I contributi sono concessi nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI

- 1. I soggetti destinatari dei contributi possono essere:
 - a) imprese, cooperative e loro consorzi;
 - b) enti pubblici o di diritto pubblico ed enti od organizzazioni private senza finalità di lucro, per i quali cioè sia esclusa dagli scopi la distribuzione di eventuali utili agli associati;

- c) enti, organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale.
- 2. Non possono essere destinatari di contributi le imprese, le cooperative ed i loro consorzi che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale anche per gli esercizi precedenti, che risultino protestati o che risultino soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento o ancora che non abbiano sede legale e/o unità operative nella provincia di Piacenza. Ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui il diritto annuale è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

ART. 3

FORME DI INTERVENTO

Gli interventi di sostegno possono esplicarsi nei seguenti modi:

- a) istituzione di regimi di aiuto con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di qualsiasi impresa in possesso dei requisiti previsti o loro aggregazioni:
- b) assegnazione di contributi per progetti di promozione economica e territoriale che coinvolgano una molteplicità di imprese i cui soggetti destinatari possono essere:
 - enti pubblici o di diritto pubblico ed enti od organizzazioni private senza finalità di lucro, per i quali cioè sia esclusa dagli scopi la distribuzione di eventuali utili agli associati;
 - II) enti, organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
 - III) società partecipate almeno al 50% da enti ed associazioni definiti al punto I)
 - IV) consorzi di imprese,
- c) attuazione di interventi diretti o in compartecipazione, che potranno assumere le seguenti forme:
 - . del patrocinio gratuito,
 - dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di commercio
 - . della gestione in autonomia di una iniziativa o di alcuni aspetti della stessa
 - . dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerali
 - . dell'assegnazione di un contributo.

Gli interventi di cui al punto a) sono trattati nell'articolo 4.

Gli interventi di cui al punto b) sono trattati negli articoli da 5 a 11.

Gli interventi di cui al punto c) sono trattati nell'articolo 12.

ART. 4

CONTRIBUTI A IMPRESE O LORO AGGREGAZIONI

- 1. L'ente camerale, in ordine alle iniziative previste nel programma promozionale, può stabilire con specifici regolamenti o bandi di concorso i criteri di concessione di contribuzioni a favore di una pluralità generalizzata di soggetti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.
- I suddetti criteri riguardano:
- a) stanziamento di bilancio destinato all'iniziativa;
- b) tipologia dell'iniziativa e categoria dei beneficiari;
- c) limiti ed obiettivi massimi e minimi di spesa ammissibile e misura del contributo;
- d) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
- e) scadenza dei termini di presentazione della domanda;
- f) documentazione e modulistica da utilizzare;
- g) termini entro i quali dovrà essere comunicato agli interessati l'accoglimento o meno della domanda e liquidato il contributo da parte del Dirigente:
- h) forme di pubblicità.
- 2. Per divulgare tra gli interessati la conoscenza delle iniziative assunte, l'Ente camerale utilizzerà il sito internet istituzionale.

ART.5

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

L'Ente camerale dispone di norma l'assegnazione di tali contributi attraverso regolamenti e bandi di concorso annuali che disciplinano tempi, modulistica e procedure.

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni e benefici, per il sostegno di una iniziativa straordinaria e non preventivabile nei termini degli avvisi annuali finalizzata allo sviluppo economico del territorio provinciale, debbono presentare apposita domanda all'Ente camerale almeno 30 giorni prima della data di inizio della medesima utilizzando la modulistica appositamente predisposta (MODELLO DI DOMANDA) e la posta elettronica certificata (PEC).

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

- 1. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti, associazioni o imprese, deve contenere:
 - a) generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa (RELAZIONE PRELIMINARE) per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale sull'economia locale, la data di avvio dell'iniziativa (tenuto conto anche delle prime spese sostenute e che si inseriranno nel rendiconto) ed i tempi previsti per il suo completamento;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa (BUDGET PREVENTIVO); detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare tra le spese anche quelle relative al personale dipendente che si prevede di impiegare per l'iniziativa/progetto e, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri soggetti e i proventi dell'iniziativa:
 - d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale, nonché la disponibilità a fornire ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione relativa, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio (es. DICHIARAZIONE DE MINIMIS, se applicabile...);
 - e) l'impegno ad assicurare, in caso di concessione del contributo, evidenza pubblica della sovvenzione camerale in tutti gli strumenti e le forme di pubblicizzazione del progetto/iniziativa.
- I soggetti che richiedano all'Ente camerale per la prima volta una delle forme di sostegno finanziario individuate all'art.5 dovranno allegare alla domanda anche copia dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo.
- 2. La contribuzione camerale richiesta non potrà superare, fatto salvo quanto previsto <u>dall'art. 8</u> comma 1, il limite massimo del 50% della spesa ammessa e comunque la differenza tra spese ammesse ed entrate accertate a consuntivo (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile). Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute o documenti ad analoga valenza fiscale). Potranno essere ammesse a contributo spese di carattere generale (da indicare come delineato all'art.11) entro il limite del 10% della spesa documentata. Saranno invece escluse quelle spese che per il loro carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo solamente le spese e i costi sostenuti per la realizzazione di iniziative individuate con le modalità di cui all'art.1 che siano chiaramente e specificamente imputabili alle stesse. Solo su queste spese viene calcolato e riconosciuto il contributo camerale. Non sono ammissibili spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo tranne le spese propedeutiche all'iniziativa stessa (a titolo di esempio: progettazione, prenotazione spazi espositivi, pubblicità...). Le spese possono riguardare anche manifestazioni singole od articolate in più eventi dettagliatamente individuati.

Non sono comunque ammissibili:

- a) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla conduzione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, predisposizione di siti Internet del soggetto beneficiario del contributo, consulenze legali, amministrazione e contabilità ecc.);
- b) costi per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nel corso della realizzazione delle iniziative (solo a titolo di esempio acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, gazebi, stand...).

ART. 8

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo camerale concorrerà ordinariamente in misura percentuale alle spese ammissibili fino ad un massimo del 50% delle stesse. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Giunta camerale in occasione di iniziative di particolare rilevanza per l'economia e la promozione del territorio o di contributi concessi a società controllate e/o partecipate dall'Ente camerale.
- 2. L'entità del contributo sarà comunque determinata dalla Giunta camerale tenuta presente la valenza e la pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento.
- 3. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo non potrà superare la differenza tra spese accertate a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite. Nel caso in cui a consuntivo le spese complessive o parziali, secondo quanto deliberato dalla Giunta, risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1. Il Dirigente di Area, assegnando a sé o ad altro dipendente dell'Area la responsabilità dell'istruttoria, provvede ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e ad acquisire gli elementi di valutazione.
- Il Responsabile del procedimento, ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di ulteriori elementi informativi e della documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine. Nel caso in cui non pervenga risposta entro tale limite la domanda verrà archiviata.
- 2. L'istruttoria è completata entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, salvo nei casi in cui sia stato necessario chiedere l'integrazione della documentazione presentata. Una volta completata l'istruttoria, il Responsabile del procedimento ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.
- 3. Se la domanda non viene presentata con le modalità previste all'art.6 –salvo il caso in cui sia richiesto il semplice completamento della documentazione- è considerata inaccoglibile.

ART. 10

ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

- 1. Il provvedimento deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Va inoltre verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
- 2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
- a) il soggetto beneficiario, la misura percentuale della contribuzione rispetto alla spesa ammessa, nonché l'importo massimo della stessa contribuzione;
- b) la precisazione che la liquidazione della contribuzione e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad e) del successivo art. 11;

c) eventuali ulteriori condizioni a cui viene subordinata l'erogazione della contribuzione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.

ART. 11

EROGAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1. In caso di accoglimento, il Dirigente o il Responsabile del procedimento danno comunicazione scritta all'interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento di concessione, precisando il contenuto e le condizioni dell'intervento finanziario, invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o progetto, la documentazione che sarà di seguito elencata. Se la documentazione non perverrà entro tale termine il contributo verrà revocato. In caso di oggettive difficoltà a rendicontare l'iniziativa entro il termine sopra indicato, l'interessato dovrà comunicarlo ufficialmente alla Camera di commercio, prima della scadenza del termine stesso, in modo che la Giunta possa indicare una proroga dei tempi concessi per la rendicontazione.

I documenti da trasmettere sono i seguenti:

- a) richiesta di erogazione del contributo concesso (MODELLO DI EROGAZIONE);
- b) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, sull'andamento e i risultati della stessa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi determinatisi sul piano della promozione o dello sviluppo a livello provinciale (RELAZIONE FINALE);
- c) nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, dichiarazione relativa al regime de minimis (DICHIARAZIONE DE MINIMIS);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MODELLO DI RENDICONTAZIONE) (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), circa il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, escluso il contributo camerale, e delle spese sostenute regolarmente documentate, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa. Le spese generali verranno riconosciute in misura non superiore al 10% della spesa documentata e potranno essere rendicontate con la stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Esse dovranno essere indicate nella loro articolazione (tipo, quantità e costi unitari), in modo che, a seguito di controlli predisposti dall'Ente possano essere accuratamente verificate. Sullo stesso documento possono essere indicate le spese per il personale dipendente e/o i collaboratori impegnati nell'iniziativa/progetto (solo se erano stati inseriti nel preventivo). Il soggetto responsabile dell'organismo richiedente dovrà indicare l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori impegnati nell'iniziativa/progetto, con la specifica delle relative mansioni, delle ore individualmente lavorate, del costo orario del dipendente o collaboratore ed il relativo costo totale, nonché l'attestazione della riscontrabilità di tali dati con i libri contabili previsti dalla legge. Nel caso in cui nel rendiconto evidenzi un disavanzo inferiore al valore del contributo camerale, questo verrà ridotto nella misura necessaria a garantire il pareggio dell'iniziativa. La contribuzione non verrà erogata nel caso in cui l'iniziativa sia in pareggio oppure si sia realizzato un utile:
- e) copia dei documenti di spesa attinenti l'iniziativa (fatture o documenti di spesa aventi analoga valenza fiscale), la cui dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale è già inserita nell'ambito della modulistica predisposta dall'ente camerale;
- f) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta.

Gli enti e gli uffici pubblici, in luogo della documentazione di cui alla predetta voce d), potranno produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti e corredato da copia dei mandati di pagamento.

Il contributo camerale coprirà –fino alla concorrenza con il limite fissato dalla Giunta- le spese di promozione effettivamente sostenute.

- 2. Nella rendicontazione non saranno considerate ammissibili **spese per il personale** più elevate rispetto a quanto dichiarato nel preventivo.
- 3. Eventuali scostamenti (in difetto o in eccesso) rispetto a singole voci di spesa (ad eccezione di quelle per il personale) indicate nel preventivo dovranno essere adeguatamente motivati.

- 4. Pervenuta la documentazione, il Responsabile del procedimento o suo delegato, dopo averne verificata la completezza ed il contenuto ed accertata la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo, trasmetterà la pratica al Dirigente che disporrà la liquidazione.
- 5. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento o suo delegato provvede, per una sola volta, a darne avviso all'interessato invitando lo stesso a fornire personalmente, ovvero tramite suo delegato, quanto richiesto nel termine perentorio dai 7 ai 30 giorni in relazione alla complessità delle integrazioni necessarie.
- 6. La mancata risposta da parte dell'interessato, entro i limiti su indicati, deve intendersi quale rinuncia al contributo; pertanto, in tal caso, il Dirigente provvederà a revocare il provvedimento di spesa

La pratica è egualmente portata al riesame della Giunta se l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale. Nel caso in cui le spese rendicontate siano molto inferiori a quelle esposte nel preventivo il soggetto beneficiario dovrà darne adequata motivazione.

7. Nel caso in cui le iniziative finanziate anche attraverso il contributo camerale siano di grande portata (per la durata, il costo correlato, gli eventi programmati...) o il contributo concesso sia particolarmente significativo, è possibile chiederne un anticipo (fino al 50% del contributo spettante) presentando una fideiussione in prima richiesta assoluta, ogni eccezione rimossa, relativa al valore dell'anticipo richiesto.

ART. 12

ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI O IN COMPARTECIPAZIONE

L'Ente camerale –sulla base di accordi, protocolli di intesa, convenzioni- potrà realizzare progetti, in linea con le finalità istituzionali, congiuntamente ad altri soggetti.

La sua partecipazione potròà assumere una delle seguenti forme:

- A) assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di commercio
- B) gestione in autonomia di una iniziativa o di alcuni aspetti della stessa
- C) svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerali
- D) assegnazione di un contributo.

Nel caso in cui la Giunta camerale decida di assumere direttamente parte degli oneri connessi con l'attuazione dell'iniziativa (lettera A)), per l'individuazione del fornitore ci si atterrà alle norme che disciplinano la materia per gli enti pubblici.

Rientra in questa categoria anche la concessione del patrocinio camerale non oneroso. Il richiedente dovrà inoltrare domanda all'Ente, utilizzando il MODELLO DI DOMANDA, e allegare il progetto per il quale chiede il patrocinio. In caso di accoglimento della richiesta verrà inviata una nota di risposta contenente le istruzioni per l'utilizzo del logo camerale.

ART. 13

VERIFICHE A CAMPIONE

Si procederà con controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai beneficiari dei contributi camerali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate. Saranno altresì effettuati controlli in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

ART. 14

REGOLA DEL DE MINIMIS

I contributi che si configurano come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria concessi sulla base del presente regolamento si intendono soggetti al regime de minimis di cui al Reg. CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L. 352/1 del 24/12/2013 e al Regolamento CE n. 1408/2013 del 18/12/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L. 352/9 del 24/12/2013.

Il Regolamento UE n. 1407/2013 prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica* non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis in questo settore non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Nel caso di imprese che operano sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento "de minimis" che in altri settori o attività, troverà applicazione il Regolamento "de minimis" sempre che sia garantito, attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività o i settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" (punto (11) delle premesse al Regolamento "de minimis").

Analogamente vale per quanto riguarda attività o settori per i quali trova applicazione un regime "de minimis" ridotto.

- * viene definita impresa unica, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate nell'art. 2, comma 2 del Regolamento "de minimis".
- ** l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti
- 2. L'importo di cui sopra comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis*, fatta esclusione degli altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione europea ad eccezione degli aiuti all'esportazione che sono esclusi dal beneficio della misura.
- 3. Nel caso di consorzio, il legale rappresentante dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità che nelle erogazioni alle imprese consorziate vengono rispettate le regole sulla concorrenza stabilite dalla normativa europea.
- 4. Il Regolamento si applica alle imprese del settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ma a condizione che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.
- 5. La dichiarazione sul de minimis non è richiesta qualora il contributo, beneficio o vantaggio economico sia concesso per finalità istituzionali di pubblico interesse ad imprese pubbliche o private che non svolgono sul mercato attività in concorrenza con altri soggetti.
- 6. Per le imprese del settore agricolo la soglia degli aiuti pubblici in *de minimis* non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di un triennio (Regolamento UE n. 1408/2013 sopra citato).

ART. 15

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE

I contributi in conto gestione ad enti ed organismi terzi, la cui attività risulti indirizzata a finalità al cui conseguimento la Camera di Commercio sia interessata in relazione al proprio ruolo istituzionale, hanno carattere eccezionale e, di norma, possono essere concessi limitatamente ai primi tre anni di attività: l'obiettivo è di consentire loro di superare i primi tempi di avvio per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

In tale fattispecie, in deroga a quanto stabilito dall'art.11, viene ritenuta sufficiente l'acquisizione del bilancio consuntivo dell'organismo interessato relativo all'anno precedente alla richiesta e del bilancio preventivo dell'anno in corso, formalmente approvati dai rispettivi organi amministrativi con l'obbligo, da parte dell'organismo medesimo, di produrre, successivamente, non appena approvato in sede competente, il consuntivo di detto anno.

ART.16

DISPOSIZIONI FINALI

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economico di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza avviene nel rispetto dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, dell'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001 n.165, nonché della regolamentazione interna.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla legge, disciplinare specifiche questioni in materia di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari purchè le decisioni adottate non si traducano in disposizioni ad esso contrarie o modificazioni del medesimo.

ART. 17

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:

- 1. I dati forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per la concessione e la liquidazione del contributo camerale. In applicazione del D.P.R. 7.4.2000 n°118, i dati relativi all'entità e alla causale del contributo erogato e al soggetto beneficiario saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, al quale sarà consentito l'accesso per via telematica. L'intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013, recante "Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e liquidazione del contributo.
- 3. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere sarà l'impossibilità per questa Camera di poter liquidare il contributo.
- 4. Le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge.
- 5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza.
- 6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.